

ALLEGATO 4-ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente o all'aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Iren Mercato S.p.A. (la "IME") - Iscritta nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ("RUI") al numero D000709764 in data 7 giugno 2022, iscritta al Registro delle Imprese di Genova con il n° 01178580997.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

IME, nella distribuzione dei prodotti assicurativi:

- a.** consegna al contraente o all'aderente il documento di cui all'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della proposta contrattuale o dell'adesione alla stessa ovvero, in assenza di una proposta, prima della stipula del contratto di assicurazione o dell'adesione allo stesso; il predetto documento, in ogni caso, è messo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e ed è pubblicato sul sito internet;
- b.** consegna l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o dell'adesione alla stessa, ovvero, qualora non sia prevista una proposta, prima della stipula del contratto di assicurazione o dell'adesione allo stesso;
- c.** consegna al contraente o all'aderente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente o dall'aderente;
- d.** propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e.** valuta se il contraente o l'aderente rientrino nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartengano alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f.** fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.